



# COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

ORIGINALE

## ORDINANZA

N. 5 DEL 09-07-2013

Prot. n. 3699/IX-4

Ufficio:

**Oggetto: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI.**

### IL SINDACO

**VISTA** la richiesta della Rete Ferroviaria Italiana Gruppo ferrovie dello Stato Italiane n. UA/30/ 06/2013 RFI-DPR-DTP-TS/A0011/P/2013/0002772, con la quale si richiama il rispetto da parte dei privati e delle Amministrazioni delle apposite norme che obbligano i confinanti con le linee ferroviarie a predisporre le misure atte ad evitare l'innesco e la propagazione di incendi;

**CONSIDERATO** che l'approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente possibile innalzamento delle temperature, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di eventuali incendi lungo le linee ferroviarie e arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

**RITENUTA** necessaria l'adozione di misure precauzionali finalizzate ad impedire il verificarsi di incendi lungo le linee ferroviarie ed a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio ambientale,

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

### ORDINA

**1** - allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le linee ferroviarie si propaghino incendi, per cause indipendenti dalla misure tecniche adottate dall'Ente Ferrovie dello Stato, i proprietari ed affittuari di terreni adiacenti alla ferrovia dovranno, durante la stagione estiva, tenere liberi i fondi fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbacce secche e da ogni altra materia combustibile;

**2** - i proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro completamente priva di stoppie, larga non meno di quattro metri. Tale zona dovrà essere costantemente tenuta priva da stoppie, seccume vegetale e da qualsiasi altra materia infiammabile;

**3** - l'obbligo di cui al punto 2, incombe ai proprietari ed affittuari di terreni tenuti incolti e tenuti a pascolo, o terreni boschivi, lungo le linee ferroviarie, non appena le erbe e gli sterpi ivi naturalmente cresciuti, si vadano seccando. I medesimi saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per negligenza e per inosservanza della presente ordinanza, fatte salve le comminatorie prescritte dalle vigenti leggi;

**4** - di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza e portarla a conoscenza dei proprietari interessati. La Polizia Locale e tutte le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Pratica trattata dal M. Ilo Capo Giuseppe Pascottini del Servizio di Polizia Locale - Telefono Ufficio 0432(780912 Cellulare 339/8851069



IL SINDACO  
STECCATI MAURO